



CITTA' DI GRANAROLO DELL'EMILIA

Città Metropolitana di Bologna

ORDINANZA DEL FUNZIONARIO AREA GESTIONE DEL TERRITORIO

**ORDINANZA N. 27
Del 04/06/2024**

OGGETTO:

ORDINANZA PERMANENTE PER LA PULIZIA E MANUTENZIONE DEI TERRENI E DELLE AREE DI PERTINENZA DELLE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE, PER IL DECORO E LA SALVAGUARDIA DELL'IGIENE E SALUTE PUBBLICA

Soggetti destinatari:

**CITTADINANZA CITTA, POLIZIA LOCALE, BONIFICA RENANA ,
CARABINIERI , GUARDIA DI FINANZA , POLIZIA DI STATO**

IL RESPONSABILE D'AREA

VERATTI VALENTINA

LA RESPONSABILE

Premesso che

- è compito dell'Ente proprietario della strada adottare tutti i provvedimenti idonei a garantire ai conducenti dei veicoli condizioni di transito in piena sicurezza e con visibilità priva di ostacoli tale da consentire una lettura immediata della segnaletica verticale e orizzontale;
- la mancata manutenzione dei fossi che raccolgono il drenaggio delle acque dei terreni può causare, in corrispondenza di periodo di intensità piovosa, l'allagamento dei terreni limitrofi e della sede stradale, con grave pericolo per i conducenti, danni e dissesti per tutto il corpo stradale;
- l'omessa manutenzione di siepi ed alberi, con eventuale occupazione di una parte della sede stradale, può comportare ostacolo alla circolazione e la copertura della segnaletica stradale;
- ai sensi dell'art 15 del D.Lgs 30.04.1992 n 285 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada", su tutte le strade e le loro pertinenze è vietato impedire il libero deflusso delle acque nei fossi laterali e nelle relative opere di raccolta e di scarico, nonché è vietato impedire il libero deflusso delle acque che si scaricano sui terreni sottostanti e che è altresì vietato scaricare senza regolare concessione/autorizzazione nei fossi e nelle cunette materiali ovvero cose di qualsiasi genere o incanalare in essi acque di qualsiasi natura;
- ai sensi dell'art 16 del D.Lgs 30.04.1992 n 285 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada" ai proprietari o aventi diritto, dei fondi confinanti con le proprietà stradali fuori dai centri abitati, è vietato aprire canali, fossi ed eseguire escavazioni nei terreni laterali alle strade, costruire, ricostruire o ampliare lateralmente alla strada edificazioni di qualsiasi tipo e materiale, impiantare alberature lateralmente alla strada, siepi, piantagioni ovvero recinzioni;
- ai sensi dell'art. 22 comma 6 del D.Lgs 30.04.1992 n 285 e s.m.i "Nuovo Codice della Strada" chiunque abbia ottenuto l'autorizzazione deve realizzare e mantenere, ove occorre, le opere su fossi laterali senza alterare la sezione dei medesimi, né le caratteristiche plano-altimetriche della sede stradale;
- ai sensi dell'art 29 del D.Lgs 30.04.1992 n 285 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada" i proprietari dei fondi confinanti con le strade pubbliche, sono tenuti ad adottare tutti gli accorgimenti atti a mantenere i propri fondi in modo tale da evitare situazioni di pericolo per la sicurezza stradale e di incolumità dei pedoni e del traffico carrabile;
- i proprietari dei fondi devono mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle stesse, in condizioni da impedire cedimenti o frane del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno di cui all'art 31 del D.Lgs 30.04.1992 n 285 e s.m.i (fabbricati, muri di sostegno, ecc) l'ingombro delle pertinenze e della sede stradale stessa in modo da prevenire la caduta di materiali sulla strada;
- ai sensi dell'art 32 del D.Lgs 30.04.1992 n 285 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada" coloro che hanno diritto di condurre acqua nei fossi delle strade sono tenuti a provvedere alla conservazione del fosso e, in difetto, a corrispondere all'ente proprietario della strada le spese necessarie per la manutenzione del fosso e degli eventuali danni causati;

Tenuto conto che

- l'omessa manutenzione delle siepi e degli alberi, oltre a compromettere la visibilità dell'andamento stradale e della segnaletica, può determinare il distacco e la caduta di rami e fronde sulla sede stradale, con grave pericolo per i veicoli e per i pedoni in transito;
- sempre più spesso i cambiamenti climatici producono piogge abbondanti in un tempo relativamente ristretto;

- per carenza di manutenzione ordinaria dei fossi si possono verificare episodi di allagamenti stradali causati anche dalla negligenza dei frontisti che non provvedono tempestivamente ad eseguire le opere di loro spettanza, come la pulizia dei fossi laterali di scolo delle acque meteoriche nonché la rimozione immediata di altro materiale, la mancata manutenzione delle siepi e dei rami;
- tali accadimenti possono determinare situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, nonché la necessità da parte dell'Amministrazione Comunale di far fronte con proprie risorse finanziarie alle necessarie operazioni di ripristino;

Considerato che

- al fine di garantire il regolare deflusso delle acque ed evitare situazioni pericolose per la pubblica incolumità occorre ripristinare e mantenere in efficienza gli alvei dei corsi d'acqua nonché dei fossati e dei canali presenti su tutto il territorio comunale;
- occorre verificare e garantire la costante stabilità di alberature e rami che possono interferire con la viabilità pubblica;

Considerato che

- si rende inoltre opportuno richiamare ulteriormente i proprietari ed i conduttori dei terreni confinanti con le strade di uso pubblico al rispetto delle disposizioni e della normativa già esistente al fine primario di garantire condizioni di sicurezza per i conducenti in transito sulla rete stradale;

Visti

- il D.Lgs 30.04.1992 n 285 "Nuovo Codice della Strada" artt 14, 15, 16, 29, 30, 31, 32, 33;
- il D.Lgs n 267/2000 e ss.mm.ii."Testo unico Enti Locali";
- il Codice Civile artt. 891, 892, 893, 894, 895, 896, 913, 915, 916, 917;
- la Legge n. 241/1990 "Norme in materia di procedimento e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- l'art. 16 del Regolamento della gestione del verde pubblico e privato approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 51 del 19 Novembre 2012;

ORDINA con efficacia immediata

che tutti i proprietari e conduttori a qualsiasi titolo di immobili (quali terreni, fabbricati e pertinenze, ecc.) confinanti con corsi d'acqua sia pubblici che privati, strade statali, provinciali, comunali e vicinali di uso pubblico situati nel comune di Granarolo dell'Emilia ed a coloro che, per patto contrattuale, sino a qualsiasi titolo conduttori o fruitori degli stessi, di provvedere secondo le disposizioni regolamentari in materia e per il tratto di propria competenza:

1. alla manutenzione delle siepi, anche con tagli di rami (ove inferiori ai 10cm di diametro come da regolamento richiamato in premessa) e spalchi di alberature e piante ad almeno 5 m di altezza dalle viabilità carrabili e 2,50 da quelle ciclabili/pedonali, con rimozione dello sfalcio nonché dei rifiuti prodotti nelle aree private site nelle vicinanze delle abitazioni ed in particolare nelle aree private prospicienti alle strade e/o marciapiedi ed aree pubbliche o di uso pubblico o che ricadono su di esse, a tutela della viabilità e della fruizione delle stesse;
2. alla verifica, messa in sicurezza, di tutti gli esemplari arborei, arbustivi e rami (alberi inclinati verso la strada, stato vegetativo critico, infestate da vegetazione rampicante), ricadenti nella fascia di 6 metri dal confine stradale e comunque le alberature al di fuori della fascia indicata che, per dimensioni e posizioni,

- presentano un potenziale pericolo in termini ribaltamento sulla pubblica via, secondo le specifiche direttive della vigente legislazione in materia;
3. al taglio degli alberi sbilanciati, o scalzati al piede, o in precarie condizioni fitosanitarie, che incombono sulla sede stradale, procedendo secondo le normative vigenti e, ove necessario, previa presentazione di idoneo titolo autorizzativo;
 4. al continuo monitoraggio di tutti gli esemplari che, nelle suddette posizioni, non vengono abbattuti;
 5. alla manutenzione, ripristino e pulizia delle ripe e delle scarpate stradali, sia a monte sia a valle delle medesime, in modo tale da impedire franamenti o cedimenti o altri danni al corpo stradale con l'esecuzione, ove occorra, di opere di consolidamento;
 6. a garantire la pulizia dei fossi dei canali di scolo delle acque meteoriche così da favorire il regolare deflusso delle acque stesse e la loro immissione nel sistema di raccolta principale;
 7. alla rimozione tempestiva delle frane ed effettuazione di tutti quei lavori idonei ad evitare il manifestarsi delle medesime;
 8. alla rimozione tempestiva, nei fossi stradali e nei tombamenti degli stessi, da rami, ramaglie nonché da rifiuti inorganici di qualunque natura che impediscano il corretto deflusso delle acque, la pulizia degli imbocchi intubati e dei passi carrai tombati, rimuovendo ogni materiale depositato a tutela della viabilità e della fruizione delle stesse; il materiale di risulta dovrà essere conferito in luogo idoneo al suo recepimento;
 9. allo spurgo di tutte le opere di tombamento, pozzetti e caditoie, comprensive di pulizia di almeno 10m prima e dopo dei tombamenti autorizzati, al fine di favorire il regolare deflusso delle acque e la loro immissione nel sistema di raccolta principale;
 10. a garantire l'efficienza idraulica dei fossi di propria pertinenza, anche non in diretta connessione con la viabilità pubblica;

E' fatta salva ogni altra disposizione in merito a distanze e fasce di rispetto della sede stradale pubblica dettate dal Codice Civile, Codice della Strada e dalla vigente normativa in materia, anche non espressamente richiamata dalla presente Ordinanza.

DISPONE CHE

A carico di coloro che risultano inadempienti sarà applicata una sanzione amministrativa come previsto dall'art. 15, dall'art. 16, dall'art. 29, dall'art. 30, dall'art. 31, dall'art. 32, dall'art. 33 del D.Lgs. 285 del 30/04/1992 "Nuovo Codice della Strada" e successive modifiche ed integrazioni.

Ai sensi dell'art. 197 del D.Lgs. 285/1992, ciascuno dei trasgressori soggiace alla sanzione pecuniaria prevista per la violazione alla quale ha concorso, pertanto, in presenza di più comproprietari sullo stesso fondo, ognuno sarà passibile della sanzione prevista.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito del Comune e affissione all'Albo Pretorio Comunale .

AVVERTE

Che copia della presente viene immediatamente trasmessa al Consorzio Bonifica Renana e agli Organi di controllo di cui all'art. 12 del D.Lgs. 285 del 30/04/1992 "Nuovo Codice della Strada" ;

Che la sanzione amministrativa non esaurirà, comunque, l'obbligo di eseguire le attività in capo ai proprietari privati. In caso di inadempienze, nei modi di legge, i lavori necessari verranno effettuati dall'Amministrazione comunale con rivalsa delle spese a carico del /degli inadempiente/i.

Che in caso di incidenti causati da incuria dei fondi confinanti la sede stradale, la responsabilità civile e penale graverà sui soggetti tenuti alla cura delle suddette aree. Che sul custode del bene, sia in esso il proprietario, usufruttuario, enfiteuta, conduttore, ecc grava la presunzione di responsabilità generale ex art. 251 del Codice Civile.

Che i Tecnici dell'Area Gestione Territorio, il Corpo di Polizia Locale e gli Organi di controllo di cui all'art. 12 del D.Lgs. 285 del 30/04/1992 "Nuovo Codice della Strada", presenti sul territorio sono incaricati all'esecuzione della presente ordinanza e della verifica delle prescrizioni imposte.